



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

Ai DIRIGENTI
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della Città Metropolitana di Torino

Oggetto: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 01/09/2025

Si trasmettono il D.M. n. 188 del 25/09/2024 e la nota Mim n. 150796 del 25/09/2024, unitamente alla tabella requisiti, contenenti le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 01/09/2025.

Di seguito i termini per la presentazione delle istanze:

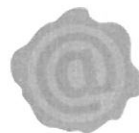
21 ottobre 2024 per il personale Docente, Educativo e Ata;

28 febbraio 2025 per i Dirigenti Scolastici.

Affinchè si rispettino le tempistiche indicate, si invitano le SS.LL. a dare la più ampia e tempestiva diffusione al personale interessato della nota ministeriale diramata d'intesa con l'INPS.

Cordiali saluti.

Tecla RIVERSO



Tecla Rverso
Ministero dell'Istruzione
e del Merito
27.09.2024 12:23:23
GMT+02:00

Area VII – Ufficio Pensioni – pensioni.to@istruzione.it

Il Responsabile Area: Rosa Rota – rosa.rota4@istruzione.it

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2025	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2025		

Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2025	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2025	

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

	maturata al 31 dicembre 2021	
--	------------------------------	--

Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati nell'anno 2024	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997		

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall'art. 24, commi 6, 7 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per la
Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

e, p.c., al Capo Dipartimento per il sistema educativo
Di istruzione e formazione
SEDE

Al Direttore generale per i sistemi informativi
e la statistica
SEDE

OGGETTO: Decreto ministeriale 25 settembre 2024, n. 188. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del Decreto ministeriale in oggetto, in corso di registrazione, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2025.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2025 sono riportati nell'allegata tabella.

Cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2025

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al **28 febbraio 2025** dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 27 settembre 2024. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A

Il predetto Decreto ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2024 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2025. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 27 settembre 2024.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 21 ottobre 2024 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di sei istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie.

La prima conterrà:

- *domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025 (articolo 24, commi 6, 7 e 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge*



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);

- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta conterranno, esclusivamente:

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2024);
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (opzione donna con requisiti al 31/12/2023).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Presentazione delle Istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze *on line*", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
- Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2024.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2024.

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'istruzione e del merito, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 22 aprile 2025.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2020 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIM o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l'applicativo *Nuova Passweb*, quale strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni. In particolare, le posizioni assicurative dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.

L'attività di sistemazione dei conti assicurativi si dovrà concludere entro la data ultima del 10 gennaio 2025.

L'osservanza di tale termine e l'utilizzo esclusivo di *Nuova Passweb* si rendono necessari al fine di dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 1, commi 16 e 17 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che proroga per le pubbliche amministrazioni i termini di prescrizione dei crediti contributivi al 31 dicembre 2024. In proposito le scuole, anche per il tramite degli Uffici territoriali, potranno fruire del supporto formativo per l'utilizzo di *Nuova Passweb* da parte delle locali sedi INPS.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del MIM dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi Inps, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 10 gennaio 2025, per consentire agli operatori Inps l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 22 aprile 2025 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico. Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici MIM e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2025, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 22 aprile 2025. Il MIM e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:

- o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

- o Carta d'Identità Elettronica (CIE)



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Applicazione dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2025 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2025, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2025 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Ai fini



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2025 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato. Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126/2018). Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2025.

Si precisa che per l'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Con l'occasione, si evidenzia che l'articolo 1, comma 136, della Legge di Bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2024, con innalzamento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera "d" del medesimo comma). Nello specifico, l'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all'articolo 1, comma 92, annovera nell'elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all'APE sociale i "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate" - codice Istat 2.6.4

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall'Inps dell'esito positivo dell'istruttoria a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l'Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)

Come è noto, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto all'articolo 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione quota 100 o 102 o 103 o in base ai requisiti di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51, concernente il “Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR” e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020, che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

In data 01 agosto 2022 è stato sottoscritto il Decreto ministeriale di rinnovo dell'Accordo Quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che all'articolo 2 dispone espressamente che il rinnovo della misura è valido ed efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del Decreto stesso. Con riferimento all'Accordo Quadro in scadenza sono in corso interlocuzioni con i Ministeri competenti e l'ABI per un ulteriore proroga in continuità con il precedente Accordo.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali *Nuova Passweb* e *Flusso Uniemens*, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFSR giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR)

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019 e nella Circolare n. 125 del 4 novembre 2022.

In particolare, con la Circolare n. 125 del 2022 è stato comunicato il passaggio esclusivo al canale telematico a decorrere dal 01.01.2023 per la comunicazione dei dati giuridico-economici per la liquidazione del TFS. Come specificato nella citata Circolare, l'invio del flusso automatizzato con UM diviene vincolante, a partire dal 01.01.2023, anche per il TFR.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2025, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da "ultimo miglio TFS", garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo Miglio TFR" di cui alla circolare n. 185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità a quanto precisato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – con nota prot. 0019391 del 16 dicembre 2014.

Solo in alcune particolari vicende lavorative che prevedono una continuità di servizio tra un contratto annuale od una supplenza breve e saltuaria con l'assunzione a tempo indeterminato è possibile far decorrere l'UM TFR dalla data iniziale del primo rapporto di lavoro a T.D. continuativo (od inserire un autonomo UM TFR in presenza di causale di cessazione "fine incarico"), sempreché tale periodo non sia stato già comunicato con il flusso "telematico" di cui al paragrafo successivo.

La gestione e la comunicazione a MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con MEF. Per detti contratti la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI "Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni".

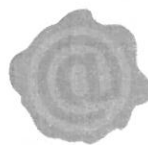
Si sensibilizzano gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
25.09.2024
16:37:56
GMT+02:00



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo, che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3, che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa

- autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l'articolo 1, commi da 147 a 153;
- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l'articolo 1, commi da 87 a 94;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in particolare, l'articolo 1, commi da 283 a 292;
- VISTA legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” e, in particolare, l'articolo 1, commi 136, 138 e 139;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2, del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017, che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens – Lista Pos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;
- VISTA la Circolare INPS n. 126 del 28 dicembre 2018, recante “*Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12*”

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

INFORMATE le OOSS in data 23 settembre 2024,

DECRETA

Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 21 ottobre 2024, ovvero al 28 febbraio 2025 limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2025.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 21 ottobre 2024 sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

Articolo 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'istruzione e del merito/INPS.
2. I termini dell'accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell'istruzione e del merito.
4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e l'INPS.

Articolo 3

(Adempimenti finali)

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Articolo 4

(Disposizioni di spesa)

1. Dagli adempimenti previsti dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO